

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 06/11/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37515-validit-decennale-della-carta-d-identit-e-c-d-annotazione-di-proroga-circolari-ministeriali-e-alcune-pronunce-dei-giudici-amministrativi>

Autore: Panizzo Rober

Validità decennale della carta d'identità e c.d. ‘annotazione di proroga’: circolari ministeriali e (alcune) pronunce dei giudici amministrativi

Validità decennale della carta d'identità e c.d. ‘annotazione di proroga’: circolari ministeriali e (alcune) pronunce dei giudici amministrativi

I. NORMATIVA

A) Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Art. 3⁽¹⁾

Il sindaco e’ tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’interno

La carta di identità ha durata di dieci anni⁽²⁾ e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. OMISSIONIS

OMISSIONIS

⁽¹⁾L’articolo è stato integralmente sostituito – peraltro, riproponendo, in larga parte, il testo originario – dall’articolo unico della l. 18 febbraio 1963, n. 224, Modifica all’art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

⁽²⁾Le parole “dieci anni” sono state così sostituite – in luogo delle parole “cinque anni” – dall’art. 31, c.1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133

B) DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Art. 31

OMISSIONIS

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto

OMISSIS

II. CIRCOLARI

A) Circolare Ministero dell'Interno – Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 26 giugno 2008, n. 8, Decreto Legge 24 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Nuove disposizioni in materia di Carte di identità

“...Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto legge n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

In particolare, l'art. 31 del predetto D.L., che reca “Durata e rinnovo della carta d'identità”, ha previsto che la Carta d'identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, di cui all'art. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva, invece, una validità quinquennale.

Peraltro, la lettera della norma indica inequivocabilmente che tale quadro riformatore trova applicazione anche per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di cui è questione.

Inoltre, viene espressamente stabilito che, ai fini del rinnovo, i Comuni informino i titolari del documento della sua data di scadenza tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data. Tanto premesso, considerato che il disposto normativo entra in vigore dal giorno di pubblicazione, si ritiene che, allo stato, le SS.LL. debbano procedere alla più capillare sensibilizzazione dei Comuni, soprattutto al fine di scongiurare possibili incertezze che potrebbero riverberarsi sul cittadino, ovvero provocare difformità di atteggiamenti sul territorio.

In ogni caso, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di profilo operativo.

Preliminariamente, preme ribadire che chiunque, a far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso l'Ufficio anagrafe di residenza per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità vedrà applicarsi il nuovo regime di durata decennale, ciò sia per quanto concerne la carta di identità cartacea che per quella elettronica.

In particolare, per quanto riguarda la Carta d'identità in formato cartaceo:

- 1.nel caso di primo rilascio si apporrà automaticamente la scadenza decennale.
- 2.nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: “validità prorogata ai sensi dell'art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al” .

In particolare, per quanto riguarda la CIE:

1. i Comuni che abbiano in uso il vecchio software di emissione eche debbano provvedere al primo rilascio di una CIE dovranno modificare manualmente la scadenza della CIE medesima portandola da 5 a 10 anni.

Per effettuare tale modifica è sufficiente, durante la procedura di emissione, modificare il campo “DATA SCADENZA” all’interno del pannello di acquisizione dati (che di default è impostato a 5 anni dalla data di emissione) impostandolo a 10 anni dalla data in cui si emette la Carta di identità.

2. I Comuni sperimentatori ai quali sia stato installato il nuovo software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE non dovranno operare alcun cambiamento, poiché in tale versione l’aggiornamento è effettuato in modo automatico dai server centrali e sarà già presente all’atto di ricezione di questa circolare.

3. nel caso di CIE che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, i Comuni sperimentatori, sia che abbiano il vecchio software che il nuovo, riceveranno in modo automatico una nuova versione del software Veris e una nuova versione dell’attuale software di emissione su cui sarà presente una nuova funzionalità che consentirà di attestare, attraverso un apposito modulo da stampare e da consegnare al titolare della carta, l’estensione di validità a 10 anni delle CIE. Si allega un fac-simile del modulo.

OMISSIONE

B) Circolare Ministero dell’Interno – Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 27 ottobre 2008, n. 12, Art 31 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Durata e rinnovo della carta d’identità

“Come è noto nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento ordinario n. 196 - è stata pubblicata la legge n. 133 del 6 agosto 2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

A seguito dell’entrata in vigore della predetta Legge di conversione, l’articolo 3 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza risulta definitivamente modificato come segue: OMISSIONE

Nell’attuale formulazione la validità della carta d’identità risulta estesa a 10 anni ed è introdotta la previsione secondo la quale tali documenti, rilasciati a partire dal primo gennaio 2010, dovranno essere muniti delle impronte digitali.

Questo Dicastero con circolare n. 8 del 26 giugno 2008, successiva all’emanazione del Decreto Legge 112/2008, in seguito convertito, ha provveduto a diramare ai Comuni una serie di direttive riguardo all’estensione della validità.

Permangono, tuttavia, dubbi di carattere interpretativo ed operativo rappresentati dai Comuni per cui, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti ai quesiti posti più frequentemente.

Ferma restando l’insussistenza di dubbi interpretativi sulla validità decennale delle carte rilasciate dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008, ovvero dal 25 giugno 2008, si puntualizza quanto segue:

1. Qualsiasi cittadino iri possesso della carta d’identità valida alla data del 25. 6. 08 (e perciò rilasciata dal 26. 6.2003 in poi) può chiedere al Comune l’apposizione dell’apostilla “validità prorogata ai sensi dell’art. 31 del D.L. n. 11 212008 convertito dalla L. 6.8.2008 n. 133, fino al

.....”, ferma restando la validità del timbro recante il riferimento al D.L. 25.6.2008 n. 112, già previsto nella precedente circolare n. 8/2008.

2. L'apostilla ha natura certificativa, pertanto, dovrà contenere il timbro del Comune, la data di apposizione e la firma del Sindaco o del funzionario delegato.
3. E' possibile apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di residenza che ha rilasciato la carta.
4. Si può apporre l'apostilla di proroga presso il Comune ove il cittadino abbia la propria dimora, ai sensi dell'art. 3 del RD n. 77311931 e successive modificazioni. In tal caso dovrà essere chiesto il nulla osta al Comune di residenza (anche a mezzo fax) prima dell'apposizione della stessa.
5. E' consentito apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di dimora sulle carte rilasciate dal medesimo Comune ove il cittadino aveva precedentemente la residenza, previa richiesta di nulla osta del Comune ove al momento risiede.
6. E', infine, possibile apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di nuova residenza, senza richiedere alcun nulla osta al Comune di rilascio se gli estremi della carta di identità (numero del documento, comune e data di rilascio) sono stati riportati dal Comune di cancellazione nell'allegato al mod. APR/4.
7. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla circostanza che in sede di attestazione della proroga non è necessario acquisire agli atti l'autorizzazione del giudice tutelare o, in alternativa, l'assenso scritto dell'altro genitore come stabilito dall'art. 24 della L. n. 3 del 16.01.2004.
8. Si sconsiglia l'uso di etichette autoadesive di attestazione della proroga per evitare difformità sul territorio nazionale, soprattutto al fine di scongiurare spiacevoli episodi in sede di riconoscimento all'estero.
9. La richiesta dell'attestazione della proroga può essere presentata da persona diversa dall'intestatario se munita di delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario come previsto dall' art. 38 del DPR 44512000.
10. La proroga della validità della carta d'identità, al contrario del rinnovo, può essere attestata in qualsiasi momento l'interessato ne faccia richiesta.
11. Relativamente al rinnovo, il Comune potrà scegliere le modalità ritenute più consone alle esigenze della propria cittadinanza per comunicare la data di scadenza delle carte di identità.
12. Restano ferme le indicazioni fornite con circolare precedente n. 812008 per quanto concerne la carta d'identità elettronica, per la quale l'attestazione di proroga della validità può avvenire esclusivamente dalla postazione comunale di emissione.

OMISSIONIS”

C) Comunicato stampa Ministero dell'Interno 1° luglio 2009, Validità della carta d'identità

“La carta di identità ha la durata di 10 anni. Tutti i possessori del documento, la cui scadenza di 5 anni è prossima, debbono recarsi al comune di residenza o dimora, dove per il formato cartaceo sarà

apposto un timbro, mentre per il documento elettronico sarà consegnato un certificato, valido a tutti gli effetti di legge, che ne attesta la proroga e che dovrà essere conservato ed esibito contestualmente.

Se l'Autorità straniera non dovesse riconoscere la validità di tale certificazione, è necessario contattare gli Uffici diplomatici italiani del luogo”

D) Circolare Ministero dell'Interno – Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 21 agosto 2009, n. 20, Non riconoscimento della procedura di proroga della carta d'identità elettronica

“Si comunica alle SS.LL. che si stanno verificando molteplici casi di non riconoscimento della procedura di proroga della carta di identità elettronica da parte di alcune Autorità di frontiera – tra le quali soprattutto quella egiziana – che stanno comportando notevoli disagi ai cittadini italiani.

Al riguardo il Ministero degli Affari Esteri, con nota n. 292417 del 21 agosto scorso, ha informato questo ufficio – a fronte delle numerose richieste, inoltrate da questa Direzione, volte a sensibilizzare gli uffici diplomatici – che “l'Ambasciata a Il Cairo ha successivamente comunicato che le autorità egiziane hanno formalmente notificato di non riconoscere il documento cartaceo di proroga della validità della carta d'identità elettronica”.

Per quanto riguarda gli altri Paesi, quali la Turchia, la Tunisia, la Croazia, la Romania e la Svizzera, ove si sono verificate analoghe situazioni di disagio per alcuni turisti italiani, le difficoltà permangono.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler informare i Sindaci che avranno cura, a loro volta, di suggerire ai cittadini, che intendessero recarsi in viaggio nei Paesi sopraindicati, di munirsi di altro idoneo documento di viaggio”

E) Circolare Ministero dell'Interno – Dip. affari interni e territoriali – Dir. Centr. Serv. Dem. 28 luglio 2010, n. 23, Emissione di nuove carte d'identità in sostituzione di quelle prorogate

“Com’è noto, l’articolo 31 della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, nel fissare in dieci anni la nuova durata di validità della carta d'identità, ha esteso tale durata alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

In attuazione della citata disposizione, con circolari n. 8 e n. 12 del 2008, sono state diramate istruzioni ai comuni sulle modalità di proroga della validità dei documenti in argomento: attraverso apostilla da apporre sul documento cartaceo, ovvero, per la carta d'identità elettronica, attraverso consegna di un documento attestante la nuova scadenza stabilita per effetto della legge.

A tale riguardo sono stati segnalati disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, del documento di identità prorogato con le suddette modalità.

Pertanto - in relazione ai quesiti pervenuti e sentito il Ministero degli Affari Esteri - attesa la particolare circostanza della inutilizzabilità per l'espatrio del documento d'identità prorogato con le modalità di cui sopra, si ritiene che si possa procedere alla sostituzione della carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio.

Ciò in analogia a quanto indicato nella circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992, con riguardo alle ipotesi di deterioramento, sottrazione o smarrimento della carta d'identità.

Pertanto, a richiesta del cittadino che intende recarsi all'estero - dietro corrispettivo del costo della carta , unitamente al diritto di segreteria - potrà essere rilasciato un nuovo documento d'identità, previo ritiro di quello in possesso dell' interessato.

OMISSIONIS"

III. SENTENZE

A) Tar Sicilia febbraio 2010

“...In sostanza, dall'entrata in vigore del D.L. 25-6-2008 n. 112 la durata delle carte d'identità (anteriormente quinquennale) è stata portata a 10 anni; per effetto del chiaro disposto del 2° comma dell'art.31 cit., la prolungata efficacia (decennale) si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto, le quali dunque, automaticamente, sono efficaci per 10 anni dal rilascio. Il chiaro disposto della norma, contenuto in un decreto legge avente il dichiarato obiettivo, tra gli altri, della semplificazione, indica l'evidente intenzione del Legislatore di estendere a tutti i titolari di carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto stesso i benefici derivanti dalla riduzione degli adempimenti amministrativi connessi al rinnovo dei documenti d'identità. Per tale ragione, la legge non ha affatto previsto che i titolari di carte d'identità in scadenza si recassero presso gli uffici comunali per fare apporre mediante postilla sul documento la nuova scadenza (perché tanto sarebbe valso, allora, imporre il rinnovo delle carte d'identità medesime), ma ha incondizionatamente esteso la nuova durata ai documenti in corso di validità. Sostiene il Comune che la Circolare del Ministro dell'Interno n° 12 del 27 ottobre 2008 avrebbe imposto l'obbligo per qualsiasi cittadino in possesso della carta d'identità valida alla data del 25 giugno 2008 (e perciò rilasciata dal 26 giugno 2003 in poi) di chiedere al Comune l'apposizione dell'apostilla "Validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 112 del 2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino al", apostilla avente natura certificativa, senza della quale, quindi, i documenti non potrebbero intendersi rinnovati. Ma al riguardo occorre osservare, da un canto, che a fronte del chiaro tenore della legge, che ha automaticamente prorogato la durata dei documenti d'identità, di nessun rilievo potrebbero risultare eventuali prescrizioni imposte mediante circolari interpretative. Peraltro, il senso della circolare in questione appare ben differente da quanto argomenta il Comune. Infatti, la circolare, dopo aver premesso che “nell'attuale formulazione la validità della carta d'identità risulta estesa a 10 anni” e che “permangono, tuttavia, dubbi di carattere interpretativo ed operativo rappresentati dai Comuni”, vengono impartite le opportune istruzioni per far fronte alle richieste dei cittadini, ed in particolare si precisa che “qualsiasi cittadino in possesso della carta d'identità valida alla data del 25 giugno 2008 (e perciò

rilasciata dal 26 giugno 2003 in poi) può chiedere al Comune l'apposizione dell'apostilla <Validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 112 del 2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino al>, ferma restando la validità del timbro recante il riferimento al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, già previsto nella precedente circolare n. 8 del 26 giugno 2008". Risulta evidente che si tratta di una mera facoltà, riconosciuta ai cittadini, i quali, ad esempio, vogliano evitare incertezze al momento della presentazione di un documento di identità recante ancora, formalmente, una durata quinquennale; ma non può certo ritenersi che la circolare possa aver introdotto un obbligo, a carico dei cittadini, in carentia di una prescrizione di legge, ed anzi in contrasto con la lettera e la ratio della norma stessa. Quanto alla circostanza che la Circolare preciserebbe che "l'apostilla ha natura certificativa", è appena il caso di rilevare, in aggiunta a quanto fin qui detto, che l'espressione in questione è utilizzata in senso atecnico, posto che in altre parti della circolare si parla di "attestazione" della proroga, precisandosi che "la proroga della validità della carta d'identità, al contrario del rinnovo, può essere attestata in qualsiasi momento l'interessato ne faccia richiesta...".

B) Tar Puglia novembre 2012

"...VI.1. Con riferimento alla validità del documento presentato dal controinteressato, trova, invero, applicazione l'art. 31 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, rubricato "Durata e rinnovo della carta d'identità", a norma del quale: "1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".... 2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto".

VI.2. Ne consegue che il documento di identità rilasciato al controinteressato in data 24 aprile 2007, in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del d.l. citato, deve ritenersi valido per dieci anni dalla data dell'emissione e cioè, quanto meno, sino al 24 aprile 2017, quindi, sicuramente al momento dell'espletamento delle procedure in esame rispetto alle quali è documento idoneo.

VI.3. Le circolari emanate in materia dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno (n. 8 e 12 del 2008) in ordine all'apposizione di timbri o postille da parte delle Amministrazioni comunali - richiamate e prodotte dal ricorrente onde sostenere il differimento dell'immediata applicabilità della normativa di legge all'esito di detto adempimento amministrativo, nel caso di specie, assente -, hanno, infatti, valore puramente organizzativo e non incidono sull'efficacia del decreto legge e della relativa legge di conversione. Invero, le circolari sono generalmente mere norme interne che le Amministrazioni emanano per il funzionamento dei loro uffici, spesso periferici ovvero sottordinati, nonché per disciplinare le modalità di svolgimento della loro attività - anche con funzione interpretativa di leggi e regolamenti al fine di assicurare l'uniforme applicazione nell'ambito del medesimo apparato amministrativo -, e, come tali, si dirigono soltanto a coloro che ne fanno parte, essendo prive di efficacia normativa esterna in quanto non annoverabili tra le fonti del diritto. Pertanto, le circolari non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari che, come tali, vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento, essendo dotate, al più, di efficacia esclusivamente nell'ambito dell'Amministrazione in cui sono emesse (Cass., SS.UU., n. 23031/2007; T.A.R. Puglia, Lecce, 25 marzo 2010, n. 851; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 9 giugno 2011, n. 3041 T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 8 giugno 2012, n. 5201). Nel caso in esame, nella circolare ministeriale n. 12/2008, si puntualizza, in aderenza al suddetto orientamento interpretativo, che: "ferma restando l'insussistenza di dubbi interpretativi sulla validità decennale delle carte d'identità rilasciate ...: "1. Qualsiasi cittadino ... può chiedere al Comune l'apposizione dell'apostilla "validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. 6.8.2008 n. 133, fino al, ferma restando la validità del timbro recante il

riferimento al D.L. 25.6.2008 n. 112, già previsto dalla precedente circolare n. 8/2008; 2. la postilla ha natura certificativa....”.

C) Tar Sicilia aprile 2013

“...Il dato legislativo di modifica della legislazione sulla validità della carta d'identità non può che far ritenere che l'apposizione del timbro che attesti l'ulteriore periodo di validità del medesimo documento oltre la data di scadenza sullo stesso indicata abbia natura meramente certificativa (circolare Ministero dell'Interno n.12 del 2007). La conferma di ciò viene non soltanto dall'interpretazione di sistema delle sopravvenute norme di riferimento, ma anche dalla non trascurabile circostanza che la nuova disciplina emanata nel 2008 non ha prescritto l'annotazione di tale ulteriore periodo di validità sul cartellino di cui all'art. 290 del r.d. n. 635 del 1940 («Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza»), la cui compilazione rimane comunque obbligatoria sia per il rilascio che per il rinnovo della carta d'identità. Da quanto sopra detto discende che l'assenza di tale attestazione non poteva che indurre la commissione di gara, ove ritenuto essenziale, ad invitare la concorrente ad una regolarizzazione ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 (art. 1 l.r. n. 12 del 2011). Tale regolarizzazione, invero, sarebbe stata comunque necessaria, in applicazione dei canoni di buona fede e correttezza che devono governare i rapporti impresa-pubblica amministrazione, in ragione delle obiettive incertezze interpretative del dato normativo di riferimento...”

D) Tar Sicilia febbraio 2014

“...E' vero che la carta di identità allegata in copia alla dichiarazione è stata rilasciata dal Comune di M. il 17 dicembre 2007 e che essa reca una data di scadenza indicata nel giorno 16 dicembre 2012. La doglianza di parte ricorrente omette tuttavia di considerare che l'art. 31, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, ha modificato il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931 (art. 3) ed ha stabilito che «la carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce». La predetta disposizione ha altresì stabilito, con il comma 2, che «la disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto». Poiché la carta di identità di che trattasi non era scaduta alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 112 del 2008 la relativa validità deve ritenersi avere durata decennale. Né può darsi rilevanza, nel caso di specie, all'assenza di un timbro da apporsi da parte del Comune emittente attestante il nuovo – sopravvenuto – periodo di validità della medesima carta di identità per due ordini di ragioni. In primo luogo, l'attestazione di che trattasi non è prevista dalla legge ma da circolari del Ministero dell'Interno il quale, peraltro, ne ha sottolineato la natura certificatoria (cfr. circolare del Dipartimento affari interni e territoriali n. 12 del 2008). Sotto altro aspetto, deve ritenersi che la commissione di gara avrebbe potuto, in ipotesi di tal guisa, provvedere al cd. soccorso istruttorio, trattandosi comunque di documento valido per legge...”

(22 ottobre 2015)